

**SI AVVISA LA CLIENTELA CHE CON
DECORRENZA 31/05/2010, ENTRANO IN VIGORE LE SEGUENTI
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**

(DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 ART. 49 – modificato con D.L. n. 78 31/05/2010)

Assegni bancari

Gli **assegni bancari**, postali e circolari emessi **devono recare l'indicazione del nome e cognome o della ragione sociale del beneficiario.**

Per importi **pari o superiori a 5.000,00 euro deve essere utilizzata la clausola di non trasferibilità.**

I moduli di assegni **bancari e circolari** sono già muniti della clausola **“non trasferibile”** prestampata.

Al cliente tuttavia viene lasciata la possibilità di richiedere **per iscritto** il rilascio di moduli di **assegni bancari** e postali – ovvero di assegni circolari, vaglia postali e cambiari – in forma libera (senza la clausola **“non trasferibile”** prestampata) con una **imposta di bollo di 1,50 euro** (per ciascun assegno).

Tali assegni potranno essere emessi per importi fino a 4.999,99 euro.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (me medesimo) non possono essere girati e devono essere incassati dallo stesso presso un Istituto di credito.

Depositi a Risparmio al portatore

Il **saldo** dei libretti di deposito al portatore **non può essere pari o superiore a 5.000 euro**; in ragione di ciò, quei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o **superiore a 5.000,00 euro**, dovranno **essere estinti**, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il **30 giugno 2011.**

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente comunica, alla banca entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Trasferimento contante e titoli al portatore

E' vietato il trasferimento di **denaro contante** o di **libretti di deposito bancari o postali al portatore** o di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, **anche frazionata**, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro.**

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Istituti di Credito.

Si richiama l'importanza di porre la massima attenzione nell'osservare scrupolosamente la normativa richiamata, anche al fine di non incorrere nelle previste sanzioni.

Il personale della Cassa è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito.

Transacqua, 31/05/2010



Cassa Rurale
Valli di Primiero e Vanoi
Banca di Credito Cooperativo